

Pubblicato il 25/01/2019

N. 00611/2019 REG.PROV.CAU.
N. 12783/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12783 del 2018, proposto da

Valentina Di Vito, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57;

contro

Cineca Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anna Boschetti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione Medica, giusto concorso indetto dal M.I.U.R. con D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente l'Avv. C. Pellegrini Quarantotti e per l'Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato Davide Di Giorgio.

Rilevato, in base a quanto esposto nella relazione istruttoria da ultimo depositata dal MIUR, con riferimento ai seguenti profili:

- che il numero dei posti da assegnare alle varie scuole di specializzazione dislocate presso le università italiane è dipeso (come accaduto negli anni passati) dai vincoli di bilancio e dalle risorse rese disponibili dal MEF in relazione all'anno accademico in corso;
- che tutti i posti sono, di anno in anno, integralmente assegnati dal

Ministero, come è accaduto anche per quello in corso sulla base di quanto espressamente affermato dal dicastero; che eventuali posti, in numero assai limitato, potrebbero liberarsi solo per effetto di rinunce (le quali possono anche intervenire ad anno ampiamente in corso); che le somme eventualmente risparmiate per effetto di interruzioni o rinunce saranno comunque reimpiegate per la stessa formazione medica specialistica;

- che nel caso delle SSM (e a differenza dell'accesso programmato alle università) non si ha una graduatoria unica per un solo corso di studio (sul quale concorrono tutti i candidati), ma una graduatoria unica per 50 diversi corsi di studio; che il corso di specializzazione viene scelto da ciascun vincitore soltanto "ex post", impedendo meccanismi di scorrimento automatico come per la graduatoria nazionale per l'accesso programmato all'università, oltre a quelli già previsti in base agli scaglioni predisposti dall'Amministrazione;

Considerato, altresì, che il fabbisogno professionale costituisce elemento da valutare nella determinazione dei posti da assegnare alle Scuole di Specializzazione, ma non unico, né decisivo, dovendo tenersi necessariamente conto delle coperture economiche a monte e, ancor prima, dell'offerta formativa che, in termini di risorse, mezzi, laboratori... la singola Scuola è in grado di offrire per l'adeguata formazione degli specializzandi (la cui preparazione costituisce bene primario che non può prescindere dall'idoneità della struttura e della docenza);

Rilevato che i corsi di primo anno sono ormai in avanzato stato di svolgimento;

Considerato altresì l'interesse pubblico (non recessivo) all'ordinato e proficuo svolgimento delle attività di formazione da parte dei più meritevoli che, invece, può essere messo a rischio dall'accesso di un numero indeterminato e non programmato di nuovi studenti, senza che gli atenei possano assicurare le necessarie dotazioni e strumenti;

Ritenuto, altresì, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incumbente da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare;

ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio
2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO